

DECISIONE (UE) 2023/2061 DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 22 settembre 2023
che stabilisce la composizione del Parlamento europeo

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la proposta del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce i criteri della composizione del Parlamento europeo, vale a dire che il numero dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e che a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.
- (2) L'articolo 10 TUE stabilisce, tra l'altro, che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa in cui i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo e gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio dai rispettivi governi, che a loro volta sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.
- (3) L'articolo 14, paragrafo 2, TUE trova pertanto applicazione nel contesto delle più ampie disposizioni istituzionali enunciate nei trattati, tra cui le disposizioni sul processo decisionale all'interno del Consiglio.
- (4) Entro la fine del 2026 e prima della proposta relativa alla sua composizione, il Parlamento europeo dovrebbe proporre un metodo di distribuzione dei seggi obiettivo, equo, duraturo e trasparente che attui il principio della proporzionalità degressiva, fatte salve le prerogative delle istituzioni previste dai trattati. Tenendo conto dell'impatto di eventuali sviluppi futuri, tale metodo dovrebbe salvaguardare un numero massimo sostenibile di deputati al Parlamento europeo.
- (5) L'autorità di bilancio e la Commissione, nell'esercizio delle loro prerogative ai sensi della procedura di bilancio annuale, dovrebbero garantire che l'aumento del numero dei seggi previsto dalla presente decisione sia neutro in termini di bilancio ai sensi della sezione 1 del bilancio generale dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, TUE, si applicano i seguenti principi:

— il numero totale dei seggi al Parlamento europeo non può essere superiore a 750, più il presidente;

⁽¹⁾ Proposta approvata il 15 giugno 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Approvazione del 13 settembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

